

REGOLAMENTO GENERALE

Associazione Italiana Laringectomizzati – a i l a r ONLUS

TITOLO I

Capo I - SCOPI E MODI PER CONSEGUIRLI

Art. 1 – L'Associazione Italiana Laringectomizzati -ailar per conseguire gli scopi indicati dall'art. 2 dello Statuto Sociale si propone di:

- a) tutelare e assistere i pazienti oncologici della Testa-Collo al fine di favorirne il più sollecito ed utile inserimento tra la popolazione attiva della società;
- b) consentirne la riabilitazione promuovendo la costituzione di idonei centri di riabilitazione alla parola e sensoriale
- c) propagandare e diffondere ogni metodo idoneo alla riabilitazione all'uso della parola dei laringectomizzati, tracheostomizzati e glossectomizzati;
- d) promuovere ogni iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le competenti autorità sui loro problemi specifici;
- e) stabilire, mantenere e accrescere relazioni e contatti con analoghe associazioni e/o federazioni italiane ed estere;
- f) promuovere e sviluppare con frequenti contatti, relazioni amichevoli tra i propri associati uniti nel comune proposito di un aiuto reciproco morale e materiale;
- g) promuovere tutte le iniziative per la prevenzione del cancro, anche in collaborazione con le organizzazioni che hanno quale loro scopo la ricerca e la lotta contro i tumori

Capo II - STEMMI E DISTINTIVI

Art. 2 – Lo stemma del sodalizio consiste nella dicitura **ailar** in carattere minuscolo sormontata da due rette spezzate che, divergenti nella parte superiore, ivi racchiudono un tondo di diametro pari alla sezione esterna delle due rette, il tutto circondato dalla scritta Associazione Italiana Laringectomizzati onlus.

E' fatto divieto a chiunque l'utilizzo dello stemma e logo ailar, senza esplicita autorizzazione scritta da parte del Comitato di Presidenza a fronte di richiesta circostanziata dell'uso che si intende farne.

Ogni Sezione espone nella propria Sede lo stemma dell'Associazione.

Art. 3 – I distintivi sociali possono essere forniti alle sezioni dalla Sede Nazionale, contro rimborso della spesa.

I modelli dei distintivi sociali sono approvati dal Comitato di Presidenza

Capo III - PUBBLICAZIONI

Art. 4 – Il Consiglio Nazionale determina la sede della redazione del "**Corriere dei Laringectomizzati**" nonché di eventuali altre pubblicazioni edite dagli Organi nazionali.

Il Consiglio Nazionale nomina il Direttore Responsabile e l'eventuale comitato di Redazione del giornale. La carica di Direttore Responsabile e di membro del Comitato di redazione è totalmente gratuita.

TITOLO II

Capo I - SOCI ONORARI

Art. 5 – Le persone, gli Enti e le Associazioni (sia italiani che esteri) proposti per la nomina di socio onorario devono avere acquisito alte benemeritenze verso i laringectomizzati ed ammalati oncologici della Testa-Collo e verso l'Associazione. Nei confronti di quest'ultima abbia svolto un'effettiva attività collaborativa diretta e prolungata nell'ambito dell'organizzazione in misura tale che risulti evidente di aver servito con passione e dedizione la causa dell'**Associazione Italiana Laringectomizzati** e di aver contribuito efficacemente all'attuazione degli scopi sociali e di volontariato anche con congrue offerte.

Art. 6 – La candidatura a socio onorario deve essere presentata al Consiglio nazionale per iscritto da uno o più Consiglieri eletti o dal Consiglio di sezione e deve essere accompagnata da esauriente motivazione e comunicata a tutti i Consiglieri nazionali almeno un mese prima della riunione in cui il Consiglio verrà chiamato a decidere sull'accoglimento della candidatura e sulla conseguente proposta da presentare all'Assemblea nazionale per l'approvazione.

La proposta sarà considerata accolta se otterrà la maggioranza dei voti dei partecipanti all'Assemblea

Capo II - SOCI ORDINARI E SOSTENITORI

Art. 7 – Chiunque intenda fare parte dell'Associazione deve presentare la domanda scritta su apposito modulo presso la Sede Nazionale o tramite un Centro di Riabilitazione od una Sezione.

La domanda è subordinata all'accettazione da parte del Comitato di Presidenza come stabilito dall'art.4 dello Statuto.

Il socio, una volta ammesso, deve versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea.

Resta inteso, quindi, che il paziente che per motivi sanitari, logistici o personali, intende frequentare un Centro di Riabilitazione collegato ad una Sezione, non è necessariamente iscritto alla Sezione collegata a quel Centro, ma debba essere assegnato alla Sezione di competenza territoriale. I Centri di Riabilitazione, per motivi etici del libero volontariato, sono aperti a tutti e l'eventuale frequenza non obbliga il paziente ad essere socio della Sezione collegata. Eventuali iscrizioni che non abbiano avuto l'esplicita approvazione del Comitato di Presidenza dovranno essere motivate.

Art. 8 – La sezione, dopo l'accettazione, invia mensilmente alla Sede nazionale i dati anagrafici dei soci iscritti.

Analoga comunicazione va fatta semestralmente con la variazione degli iscritti come stabilito dall'art.18 dello Statuto

Art. 9 – Il socio riceve tramite la Sezione, in cui è iscritto, o dalla Sede nazionale, la tessera di riconoscimento con le generalità e l'indirizzo con la firma del Presidente nazionale. La tessera, per essere valida deve essere munita della fotografia e della firma del titolare e del timbro della sede nazionale. La tessera deve essere aggiornata annualmente con il timbro di convalida con l'anno in cui avviene il rinnovo (nel caso di pagamento con c.c. postale deve essere allegata la ricevuta del versamento).

La tessera, i moduli per la domanda d'iscrizione e gli attestati sono forniti esclusivamente dalla sede nazionale. Le Sezioni non possono emettere tessere diverse da quella nazionale ed approvata dal Consiglio nazionale.

Art. 10 – In caso di scioglimento di una sezione, i soci restano iscritti presso la Sede Nazionale.

I soci, per passare da una sezione ad un'altra, devono chiedere il benestare della Sede Nazionale che deciderà in merito.

Si considerano decaduti dall'Associazione i soci che risultino irreperibili o non abbiano pagato la quota associativa da oltre un biennio.

Capo III - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 11 – I soci hanno diritto

- di essere ammessi ai Centri di riabilitazione per la rieducazione fonatoria e sensoriale ed ai convegni istituiti dagli organi nazionali e/o sezionali.;
- Partecipare, se in regola con il pagamento della quota associativa, all'Assemblea Generale e di sezione con il diritto di voto;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di ricevere il periodico ufficiale dell'Associazione "**Il Corriere dei Laringectomizzati**"
- di recedere in ogni momento dall'Associazione, ma senza diritto di restituzione della quota associativa, o parte di essa, già versata.

Nell'ambito di una più ampia collaborazione e scambio di esperienze ogni sezione, può invitare i soci di altre sezioni a partecipare alle manifestazioni da esse organizzate.

Art.11.1- I soci hanno l'obbligo di:

- Osservare lo Statuto, il suo regolamento, il Codice Etico e le delibere assunte dagli organi societari nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- Pagare le quote associative con le modalità e nei termini fissati nell'Assemblea Nazionale;
- Astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione o in suo danno;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione ed agli obblighi statuari.

.Art. 12 – La sezione rilascia ricevuta ai soci contro pagamento della quota annuale deliberata dall'Assemblea Nazionale e nel termine di 90 giorni, fa pervenire alla Sede Nazionale gli elenchi dei nominativi accompagnati dall'importo delle quote ricevute, dedotta la parte ad essa spettante.

Art. 13– Il Comitato di Sezione o il Delegato, con apposita delibera approvata dal Consiglio Nazionale, può sospendere dall'attività e dalla partecipazione alle manifestazioni sociali, per un periodo non superiore ad un anno, i Soci che tengono un contegno contrastante con lo spirito dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza.

Qualora non provveda l'organo di Sezione, il Consiglio Nazionale può assumere autonomamente il provvedimento di sospensione per i motivi di cui sopra, dopo aver proceduto alla contestazione degli addebiti ed aver invitato il socio interessato a produrre i motivi a sua difesa.

Nei casi lievi può essere inflitta una ammonizione.

E' ammesso, in ogni caso ed entro trenta giorni dalla data di ricezione della missiva contenente il provvedimento, il ricorso al Collegio dei Probiviri che deciderà definitivamente sulla vertenza. Il Consiglio Nazionale può deliberare, ove sussistono gravi, giustificati e dimostrati motivi, la espulsione del socio.

Capo IV - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 14 – La qualità di Socio cessa:

a - per morte del socio o per estinzione dell'ente benemerito

b - per dimissioni presentate alla sezione o alla sede

c - per morosità (mancato versamento quota associativa per almeno due anni)

d - per espulsione a seguito di provvedimento deliberato dal Consiglio Nazionale,

La cancellazione del socio espulso dall'elenco dei soci verrà effettuata dopo il deposito della decisione del Collegio dei Probiviri che respinge il suo eventuale ricorso.

Il Consiglio nazionale provvederà ad informare tutte le sezioni della decisione emessa dai Probiviri entro trenta giorni dal deposito della stessa.

Qualora il Socio espulso o dimissionario "motu proprio" abbia rivestito incarichi per lo svolgimento di attività di volontariato in nome e per conto dell'associazione in qualsiasi forma, con opportuna qualificazione tramite i Corsi di Formazione svolti direttamente dall'Associazione o tramite Associazioni consorelle, si impegna a non svolgere alcuna attività simile in altre Associazioni per un periodo non inferiore a tre anni.

TITOLO III

Capo I - SEZIONI – CENTRI DI RIABILITAZIONE/RIEDUCAZIONE– CAREGIVER RIABILITATORI

Art. 15 – Le Sezioni prendono il nome dalla località dove si costituiscono. Nell'ambito della stesso territorio ASST/ATS/ASL non potranno essere istituite altre sezioni salvo deroghe autorizzate dal Consiglio Nazionale. La domanda di costituzione di una nuova Sezione deve essere presentata al Consiglio Nazionale, il quale, dopo l'istruttoria necessaria darà l'approvazione e la nuova Sezione verrà inclusa nell'elenco delle Sezioni **ailar**. Le Sezioni dovranno tassativamente denominarsi

**“Associazione Italiana Laringectomizzati” ailar - onlus
Sezione di**

Una volta approvata la costituzione della sezione, il verbale dell'Assemblea costitutiva deve essere firmato da tutti i soci promotori e deve riportare la dicitura

“I promotori dichiarano di approvare incondizionatamente lo Statuto nazionale vigente, il suo Regolamento di esecuzione accettando sin d'ora le direttive che eventualmente verranno impartite dal Comitato di Presidenza nazionale”.

Pertanto le Sezioni non possono avere uno Statuto proprio.

Le sezioni possono essere gestite da un referente **Delegato** nominato dalla Sede nazionale oppure tramite organi sociali. In aggiunta a questi ultimi come previsto dall'Art.18 dello Statuto, potranno eleggere anche il

Collegio dei Revisori dei Conti

se le attività svolte impegnano progetti con finanziamenti da enti terzi.

Eventuali conti correnti bancari e/o postali dovranno essere intestati “associazione Nazionale Italiana Laringectomizzati – ailar (ONLUS) Sezione di.....” con firma del Presidente e del Tesoriere.

A quest'ultimo compete il compito di segnalare al Comitato di Presidenza tutti quei movimenti che esulano dalle attività sociali.

Il numero del conto corrente così costituito deve essere comunicato alla Sede Nazionale.

E' fatto assoluto divieto di gestire le eventuali attività ed i relativi movimenti finanziari tramite conti correnti nominativi.

Art. 16 – Le sezioni devono promuovere il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione mediante l'opera dei soci, attraverso l'organizzazione sezionale con tutti i mezzi a loro disposizione.

Art. 17 – Analoga preventiva approvazione deve essere richiesta nel caso le Sezioni intendano istituire o promuovere la costituzione di idonei centri di riabilitazione. In tali ipotesi, le sezioni devono predisporre i relativi programmi e progetti tecnici e, contestualmente fornire adeguato piano di copertura delle spese o delle prevedibili spese. Il centro dovrà poi, essere in stretto collegamento con il Reparto ORL dell' Ospedale locale adoperandosi in azioni di supporto agli operandi e di conforto e fiducia agli operati. Quale referente del Centro, possibilmente dovrà essere indicata la persona del Primario ORL, o un suo delegato.

La responsabilità della conduzione del centro ricade sul Maestro Riabilitatore o della Sezione sentito il parere della Sede Nazionale. **L'eventuale Convenzione con l'ente Ospedaliero sarà comunque stipulata e gestita unicamente dalla Sede Nazionale**, salvo situazioni in deroga preesistenti.

Art.18- I centri di rieducazione e riabilitazione fonatoria, sensoriale e funzionale gestiti o patrocinati dall'Associazione, perseguono le finalità e gli scopi dell'Associazione, previsti dallo Statuto e del Regolamento.

L'Associazione provvede all'Istruzione dei Caregiver Riabilitatori volontari direttamente od in collaborazione con con le Cliniche Universitarie e Divisioni Ospedaliere Otorinolaringoiatriche come stabilito dall'art 19 dello Statuto.

Art. 19– Il Comitato di Presidenza, si riserva di assistere, coordinare e vigilare sull'andamento dei Centri, promuovendo i necessari provvedimenti intesi a migliorarne l'efficienza ed assumendo ogni e qualsiasi iniziativa ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone di conseguire, con la più larga partecipazione dei pazienti laringectomizzati e non, nella riabilitazione fonatoria, sensoriale e nel loro recupero socio-sanitario

Qualora risultassero inefficienze, il Comitato di Presidenza, sentita la eventuale Sezione collegata, proporrà al Presidente Nazionale la sostituzione del Maestro Riabilitatore.

La funzione di Caregiver Riabilitatori dovrà cessare dopo il compimento del 75 anno di età.

Il Consiglio Nazionale potrà promuovere, d'intesa con il Presidente Nazionale, l'istituzione di Corsi per i Caregiver Riabilitatori che saranno chiamati a gestire direttamente, o eventualmente a coadiuvare i logopedisti, nell'insegnamento presso i Centri di Riabilitazione, istituiti dall' Associazione o che verranno segnalati alle competenti ASST/ATS/ASL, per l'insegnamento presso Ospedali, Istituti o presso le ASST/ATS/ stesse.

L'attività di Riabilitatore è prestata in maniera del tutto volontaria ed è escluso che i Riabilitatori, ancorché iscritti all'Associazione, abbiano diritto alla qualifica di dipendenti dell'Associazione.

E' inoltre compito obbligatorio del Caregiver Riabilitatori informare i pazienti non residenti, con cui entra in contatto in fase di degenza ospedaliera, dell'esistenza della scuola più vicina al luogo di residenza del paziente stesso anche se essa fosse gestita da associazione diversa.

Art. 20 – Fermo il principio della libertà di azione sul territorio, le Sezioni, ogni qualvolta intendano svolgere iniziative diverse da quelle di normale routine gestionale locale, devono preventivamente informare il Comitato di Presidenza, per la valutazione e armonizzazione con eventuali altre attività similari, che riporterà al Presidente Nazionale per l'autorizzazione. Il parere del Comitato di Presidenza nazionale è vincolante e definitivo previa esplicitazione dei motivi che ne ostano le iniziative.

E' comunque escluso che qualsiasi raccolta fondi a carattere regionale o nazionale rivolta ad organismi ed enti di emanazione nazionale venga effettuata da qualsiasi sezione. Tali iniziative, ed in particolare la raccolta del 5x1000, dovranno avvenire esclusivamente utilizzando il codice fiscale nazionale. La ripartizione di tali fondi tra la sede nazionale e le sezioni sarà definita dal Consiglio Nazionale.

Art. 21 – Il Comitato di Sezione, ove esista, è regolato dalle norme previste dallo statuto per il Consiglio Nazionale.

E' composto dal **Delegato** eletto dalla stessa Assemblea di sezione che elegge i **Consiglieri**, in numero non superiore a due terzi di quelli previsti dall'art.15 per il Consiglio nazionale.

Il Comitato eventualmente nomina il Segretario e il Tesoriere.

Alle riunioni dei Comitati di sezione possono essere invitati, oltre ai Riabilitatori, eventuali persone estranee al Consiglio qualora lo stesso lo ritenga utile o necessario. Tali partecipanti comunque non hanno diritto di voto.

Art. 22 – La convocazione dell'Assemblea di Sezione deve essere comunicata alla Sede Nazionale che potrà intervenire alla stessa con una rappresentanza del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza. In ogni sezione, l'Assemblea generale ordinaria nomina, facoltativamente in funzione dei programmi di attività previsti, almeno tre Revisori dei Conti, i quali controllano la gestione della sezione e riferiscono all'Assemblea dei soci e trimestralmente al Comitato di Presidenza Nazionale. Nel caso di mancata nomina, sarà il Delegato di Sezione a riferire trimestralmente e personalmente al Comitato di Presidenza. Gli eventuali Revisori durano in carica non oltre un triennio e per gli stessi valgono le norme dello Statuto Nazionale.

Art. 23 – Il Delegato di Sezione, rappresenta la Sezione ed ha la firma sociale delle Sezione stessa, egli dovrà redigere una relazione annuale nella quale sia documentata tutta l'attività svolta, la situazione economica, patrimoniale (bilancio) e semestrale per quanto concerne la variazione del numero degli iscritti alla sede nazionale, così come statuito dall'art 18 dello statuto. Sarà cura della Sede Nazionale fornire un modulo standard per la sua compilazione.

Art. 24 – In caso di violazione delle norme statutarie e del presente regolamentari da parte di una sezione, il Consiglio Nazionale, nella sua prima riunione, prende gli opportuni provvedimenti atti a reprimere le infrazioni.

Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio nazionale può sottoporre ad ispezione gli atti e le istituzioni sezionali, delegando ad eseguirla uno dei componenti del Comitato di Presidenza o un Revisore dei Conti nazionale.

Art. 25 – Nel caso di gravi irregolarità o di gravi turbative del normale svolgimento dell'attività di una sezione, il Consiglio nazionale, con motivato provvedimento, può dichiarare decaduto il Consiglio direttivo sezionale e nominare un reggente che, entro sei mesi, dovrà convocare l'Assemblea generale dei soci, per l'elezione del nuovo Delegato.

In caso di eccezionale gravità il Consiglio Nazionale può disporre lo scioglimento di una sezione.

La dichiarazione di decadenza di un Consiglio di Sezione e la nomina di un reggente sono immediatamente esecutive. Può essere fatto ricorso, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, con ricorso al Collegio dei Probiviri da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio decaduto, compreso il Presidente.

La deliberazione di scioglimento di una sezione da parte del Presidente Nazionale può essere impugnata, con le modalità di cui al comma precedente, dal Consiglio della Sezione o dalla maggioranza dei soci con ricorso al Collegio dei Probiviri.

Nel caso di morosità di una sezione verso l'Associazione, protrattasi per due anni sociali consecutivi o di riduzione dei suoi soci a meno di 50, il Presidente Nazionale può provvedere allo scioglimento della sezione stessa.

Anche in caso di scioglimento per morosità è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 26- Ogni controversia che insorga tra Organi dell'Associazione o tra questi e i singoli soci o tra singoli soci anche di sezioni diverse, non potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o di Enti estranei all'Associazione, prima di aver esperito un tentativo di conciliazione avanti il Collegio dei Probiviri che dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa istanza, oppure prima di aver sottoposto la controversia al giudizio del Collegio dei Probiviri mediante ricorso.

TITOLO IV

CAPO I – ASSEMBLEA NAZIONALE

Ogni Socio partecipante all'assemblea, in regola con la quota associativa non può rappresentare più di 5 soci. In deroga e al solo fine di consentire di allargare la massima rappresentanza, il socio proveniente da città lontane più di 200 Km dalla sede decisa per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale annuale, potrà essere portatore di deleghe fino ad un massimo di 10.

Al fine di consentire la partecipazione all'Assemblea e nella necessità di dare modo di essere rappresentati anche ai soci che non intendano trasferirsi presso la sede sociale per ragioni riconducibili agli elevati costi di trasferta che ciò comporterebbe (spese trasporto, alberghi, ristoranti, ecc..), Allorquando l'Associazione sarà munita di adeguati mezzi finanziari e tecnici di comunicazione telematica, sarà possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- b) Che sia consentito al soggetto verbalizzare di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione
- c) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere o documenti

Capo II – COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 27 – Il Comitato di Presidenza riporta al Presidente Nazionale attendendo alla gestione generale dell'Associazione, propone e redige progetti sia a livello regionale che nazionale, collabora con il Comitato di Redazione nell'impostazione, selezione e redazione di articoli per "Il Corriere dei Laringectomizzati". Sorveglia sulle attività delle Sezioni relazionando il Presidente Nazionale e/o il Consiglio Nazionale sui loro adempimenti statutari e del regolamento di esecuzione.

Capo III – CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 28 - I Consiglieri nazionali possono intervenire e prendere parola alle riunioni dei Consigli di sezione senza diritto di voto.

Nel caso, per qualsiasi motivo, si rendano vacanti le cariche di Presidente e di Vice-Presidenti nazionali, di uno o più membri del Collegio dei Probiviri e di tutti i Revisori dei Conti effettivi dopo l'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale e non sia possibile integrare l'ordine del giorno già spedito, l'elezione per la loro sostituzione avverrà nella prima successiva Assemblea, salvo che nella stessa seduta l'Assemblea, ad unanimità di voti, provveda alla sostituzione dei dimissionari o dei deceduti.

Un Consigliere viene considerato decaduto dalla funzione se, senza giustificata motivazione, non partecipa per 2 volte consecutive alle convocazioni del Consiglio Nazionale. Nel caso di dimissioni, decesso o decadenza di uno o più Consiglieri, il Consiglio alla sua prima riunione successiva, provvede alla sostituzione, con apposita delibera, cooptando soci che abbiano le esperienze e le caratteristiche necessarie per il prosieguo delle attività in atto e quelle previste. I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea Nazionale successiva che potrà confermarli o meno sino alla scadenza del Consiglio in carica. La carica di Consigliere Nazionale non è compatibile con la carica di Delegato, Presidente, Tesoriere o Revisore di Sezione.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano anche i Revisori per la sola parte riguardante la discussione del bilancio consolidato e relativa relazione, quando previsti all'ordine del giorno. Una volta esaurito l'argomento di competenza i Revisori restano esclusi dalla riunione.

Il Consigliere che intende partecipare a Congressi o Assemblee di vario genere, per motivi istituzionali è tenuto a darne comunicazione al Comitato di Presidenza che potrà valutarne l'opportunità. Tali movimenti senza debita autorizzazione non potranno dare corso ad alcun rimborso spese, anche da parte di terzi facenti parte dell'Associazione.

TITOLO V

Capo I - COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Art. 29 – La Revisione legale è affidata ad un Revisore Unico o ad un Collegio di Revisori composto da tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea e restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono essere scelti anche tra i non associati, così come statuito dall'art. 16 dello Statuto.

Il Presidente viene eletto tra i membri effettivi.

L'attività del Revisore si espleta con:

- Verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione
- Verifica se il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano

L'attività di revisore, che viene riferita al Consiglio Nazionale ed all'Assemblea Nazionale, deve risultare da apposito verbale trascritto nei libri dei verbali, in cui devono essere riportate anche le relazioni dei Bilanci.

I revisori assistono all'Assemblea dei soci e alle riunioni del Consiglio Nazionale solamente quando si discutono argomenti di Bilancio e viene presentata la loro relazione.

In tutti i casi non hanno diritto di voto

Capo II - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 – Il Collegio dei Probiviri si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o anche altrove, su convocazione del Presidente o di chi lo sostituisce.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, che deve essere loro notificata non oltre i quindici giorni dall'elezione a cura del Presidente Nazionale con mezzi idonei, i Probiviri devono riunirsi per la nomina del Presidente del Collegio, dandone poi comunicazione al Presidente dell'Associazione.

Le riunioni sono valide se è presente l'intero Collegio, composto dai tre membri eletti.

Nel caso di cessazione dell'incarico di un membro del Collegio, la sua sostituzione sarà effettuata dalla prima Assemblea nazionale successiva alla cessazione della carica e il nuovo eletto rimane in carica fino al termine del mandato triennale del Collegio stesso.

I Probiviri possono assistere alla Assemblee nazionali.

Art. 31 – I ricorsi, le denunce e gli esposti presentati all' esame ed al giudizio del Collegio devono essere depositati in originale, o spediti a mezzo raccomandata A.R. in plico chiuso senza busta, presso la Segreteria nazionale che dovrà provvedere a rimmetterli al Presidente del Collegio entro il termine massimo di otto giorni dalla data di ricezione.

Per i ricorsi dovrà essere depositato o spedito, come sopra, un esemplare per la controparte.

Il Collegio dei Probiviri nella prima seduta per l'esame della vertenza, da tenersi non oltre trenta giorni dalla consegna del ricorso, denuncia o esposto ad opera della Segreteria nazionale, sente liberamente le parti convocate e presenti e ne tenta la conciliazione, il cui verbale chiude la vertenza per cessata materia del contendere.

Se la conciliazione non riesce, il Collegio invita le parti alla discussione e rimette la causa per la decisione , salvo che le parti non richiedano ulteriore udienza per produrre nuovi mezzi di prova e depositare memorie a loro difesa.

Il Collegio pronuncia la propria decisione, salvo ricorrano gravi motivi, entro e non oltre novanta giorni da quando la Segreteria nazionale ha depositato gli atti introduttivi della vertenza presso il Collegio

La decisione del Collegio, nel testo integrale originale, è depositato a cura del Presidente alla Segreteria nazionale la quale provvederà a comunicarla alle parti a mezzo raccomandata A.R..

La Segreteria è tenuta a rilasciare a ciascuna delle parti copia autentica della documentazione entro 8 giorni dalla richiesta.

TITOLO VI

Capo I - PATRIMONIO

Art. 32 – Per la riscossione delle entrate e per le uscite per spese dell'Associazione si provvede rispettivamente mediante reversali e/o assegni bancari, postali o bonifici firmati dal Presidente o uno dei Vice-Presidenti e/o dal Segretario nazionale.

L'apertura e chiusura dei conti correnti intestati all'Associazione è compito esclusivo del Presidente Nazionale.

I pagamenti devono essere effettuati dal Tesoriere, al quale verrà data dal Consiglio nazionale opportuna delega per provvedere ai versamenti ed ai prelievi sui c/c intestati all'Associazione con firma congiunta con il Presidente Nazionale o un Vice-Presidente o il Segretario Nazionale, se quest'ultimo non è anche Tesoriere, o con firma disgiunta se previsto dalle opportune deleghe.

TITOLO VII

Capo I - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 33 – Le disposizioni del presente regolamento, se in contrasto con lo Statuto anche per sue successive modifiche approvate dall'Assemblea nazionale, devono essere coordinate, entro sei mesi a cura del Consiglio Nazionale.

Approvato dall'Assemblea Nazionale in data 13 Maggio 2017